

Signori Deputati

Nella relazione che nell' ora nostro mese io ebbi -
a presentare al Senato, insieme al progetto
di legge provvisoria sulla riserva, accennai alla
urgente necessità di ordinare siffatta coltura con-
disparizioni transitorie, proposta dal desiderio di
conciliare nello stato attuale delle cose, e nel miglior
possibile modo, il rilevante interesse della pubblica
salute, cui vuol più efficacemente tutelare, con quello,
non meno meritevole di riguardo, della prosperità
dell'agricoltura, e del rispetto dovuto alla proprietà
e alla naturale libertà dell'industria privata.

Le ragioni che mi consigliarono a proporre questa
legge, a parte a parte volte nei ~~giorni~~ ^{rapporti} della speciale Commissione istituita dal
Governo del Re, in seguito alle dimissioni che ebbero
luogo nella nostra Sopraffazione legislativa, determinarono
il Senato di adottarla colle modificazioni introdotte
dal suffisso centrale, secondando la domanda
che io ho già andato fatta di riferirla d'urgenza -;
la quale domanda ripeto ora alla Camera
dei Deputati, nell'aver l'occa di presentarle
lo stesso progetto di legge, d'auiso col Ministro
di Marina, di Agricoltura e Commercio,
colla fiducia che per i motivi esposti tanto nella
prima mia relazione, quanto in quella

Dell' affidato Ufficio Centrale che ne promuove
la sanzione del Senato, vorrete o Signori
accordarle egualmente il tomo d'argento.

SENATO DEL REGNO



Sessione 1851

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 28 febbrajo 1851

Oggetto

Disposizioni provvisorie sulle risaie.

VIII

C. 31^o 1^o

16

Le risaie introdotte dopo il mille ottocento quaranta nove nei territorii, in cui è proibita la coltivazione del riso, dovranno fin dall'anno corrente ridursi ad ultra coltura, ad abolirsi.

Dovranno parimenti ridursi ad ultra coltura, ad abolirsi le risaie, che nei territorii, in cui si può permettere la coltivazione a riso, furono dopo il mille ottocento quaranta nove stabiliti nel perimetro delle distanze dagli abitati, entro il quale sono proibite.

C. 31^o 2^o

Tutti i proprietari di risaie stabiliti prima del mille ottocento cinquanta nei territorii, in cui la coltura del riso non è permessa, dovranno nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge farne consegna al Sindaco del comune in cui le risaie medesime sono situate.

Dovranno fare ugualmente consegna tutti i proprietari di risaie, che, nei territorii, in cui l'anzidetta coltura si può permettere, sono state, prima del mille ottocento cinquanta, introdotte nel perimetro delle distanze dagli abitati tuttora proibito.

Tali consegne potranno essere estese in carta libera, e dovranno contenere l'indicazione della quantità di risaie come sopra specificate, della regione in cui sono poste, del numero di mappe, ove esista, e dovranno essere sottoscritte dai proprietari delle stesse risaie, o dai legittimi loro

rappresentanti.

Chart 3

Trascorso il termine di quindici giorni fissati dall'articolo precedente, il Consiglio sottosopra senza ritardo, ed anche in tornata straordinaria, le conseguenze avrà ricevute al Consiglio comunale, il quale delibererà sull'esattezza delle medesime, ed indicherà inoltre nella stessa delibera, ragione, ovunque sia il caso, quella risulta che in contravvenzione al prescritto dal precedente articolo, non fossero state conseguenze, mutando il nome, cognome e domicilio del proprietario di esse.

Non più tardi di otto giorni successivi al succitato termine sarà fatto pubblicare a sufficienza dello stesso sindaco in due giorni di mercato o di festa, od anche alternativamente, oppure in cinque giorni consecutivi, lo stato delle cose segno; in un collocare relativa deliberazione del consiglio comunale.

C. S. LEWIS

Cotere che per ragioni di pubblica salute avremmo opposizioni a muoversi con
tro qualsivoglia delle riserve comprese nell' articolo secondo, le presen-
teranno in iscritto con le relative giustificazioni, ed entro i dieci giorni
dal termine della pubblicazione delle conseguenze al Sindaco del
comune, all' Intendente della Provincia od all' Intendente genera-
le della Divisione amministrativa, in cui sono poste le riserve mede-
sime.

Chart 5.

Fra due giorni successivi al termine fissato dall'articolo precedente, si invia
allo Storico trasmettere all'Intendente generale lo stato delle conseguenze
della deliberazione del Consiglio comunale e la relazione delle seguenti
nuove pubblicazioni, nonché le opposizioni che gli fossero state spronate
dallo stesso termine l'Intendente trasmetterà pure all'Inten-
dente generale della Divisione le opposizioni che avesse direttamente
ricevute.

March 6^o

L'Intendente generale farà immediatamente diffidare per mezzo dei sindaci i proprietari delle risaie contro le quali vi saranno opposizioni, nelio che possano nel termine di cinque giorni trasmettere le loro osservazioni, e in quindici giorni successivi ai cinque ora detti, l'Intendente Generale, prendendo in considerazione le opposizioni pervenutegli, e le osservazioni dei proprietari o di coloro che li rappresentano, sentito il parere

del Consiglio Provinciale suscitario e, poscia quello del Consiglio d'Intendenza, statuirà definitivamente se le risaie che incontrarono opposizione abbiano a tollerarsi sino alla promulgazione di una legge generale sulle risaie; e per quest'anno solamente, oppure se per valerevoli motivi di salute pubblica debbano finir ora convertirsi in altra coltura, salvo l'eccezione di cui al N^o 2º dell'articolo ultimo.

Art. 7º

I proprietari delle risaie, contemplati nell'articolo primo, e di quelle di cui l'Intendente Generale avrà ordinata la soppressione in eccezione dell'articolo sexto, dovranno fare le opere necessarie per dar libero corso alle acque che vi avessero condotte per introdurvi la coltura del riso.

Art. 8º

S'intenderanno provisoriamente tollerate sino alla promulgazione dell'una detta legge.

1º Le risaie, le quali, situate giusta l'articolo secondo, nei territori o nei perimetri in cui sono proibite, non saranno formato oggetto di riconoscita valida opposizione;

2º Quelle che nei territori e nei perimetri succitati, s'sono state preudicamente dal governo autorizzate.

3º Le risaie che nei territori in cui si possono permettere, vennero senza previa autorizzazione introdotte nei perimetri non proibiti.

Art. 9º

Le risaie che, in contravvenzione al disposto dall'articolo secondo, non fassero stalo conseguente, ovvero si fossero costruite contrariamente al prescritto dell'articolo primo, e non ostante la soppressione provinciale in conformità dell'articolo sexto verranno nel più breve termine e senza altro fatto distruggere a diligenza dell'Intendente Generale, ed a spese dei contravventori.

Ove si fossero tralasciate le opere necessarie per dar corso alle acque, in conformità del disposto dall'articolo settimo, l'Intendente Generale farà similmente eseguire l'ufficio ed a spese del contravventore.

Art. 10º

Contemporaneamente alla promulgazione della presente legge il Governo del Re farà pubblicare nei singoli comuni delle Province in cui si coltiva il riso, uno stato indicativo dei territori e dei perimetri entro i quali la risicoltura, previo permesso, è stata circoscritta dalle leggi e dai regolamenti anteriori alla presente.

c. art.º 11º

Nel territorio e perimetri non proibiti sarà lecito introdurre la coltura del riso per la ricchezza, anche in terreni nei quali il riso non fu mai coltivato, purché ciò si faccia dal proprietario in sostituzione di qualche quantità di terreno di risaie vecchie, le quali siano da lui contemporaneamente sopprese, mediante preventiva consegna all'Intendente della Provincia, coll'indicazione della quantità e posizione delle nuove risaie e di quella da sopprimersi.

c. art.º 12º

Le licenze per la formazione di nuove risaie, nel territorio e perimetri in cui tale coltivazione si può permettere, potranno concedersi dall'Intendente Generale della Divisione amministrativa, in cui le risaie nuove sarebbero situate.

c. art.º 13º

La domanda di licenza per la formazione di nuove risaie, di cui nel precedente articolo, sarà rivolta al sindaco del Comune in cui sarebbero poste, ed a diligenza del sindaco medesimo sarà fatta pubblicare non più tardi di otto giorni successivi alla data della riunzione a lui fatta, in due giorni consecutivi di mercato, o di festa, od anche alternativamente, oppure in cinque giorni consecutivi.

Il processo per conseguimento di tali licenze seguirà i modi ed i termini stabiliti per le consegne negli articoli quarto, quinto e sesto della presente legge.

Sono pure applicabili al caso di formazione di nuove risaie senza la previa licenza di cui nell'articolo duodecimo le disposizioni dell'articolo uno.

c. art.º 14º

La pena comminata dall'articolo quarto del Regio Editto del tre agosto mille settecento novantadue è ridotta ad una multa estensibile a lire cento per Etara applicabile interamente al Fisco.

Nullo del resto è innovato sovrà le disposizioni delle precedenti leggi e regolamenti nella parte in cui non siasi altrettanto provveduto colla presente.

Torino 15 Febbrajo 1851

Il Presidente del Senato del Regno
Alamro

Mr. 5. 11. 1858. Reg. exp. 2. d. m.

D. P. Relazione

Commissione

istituita dal Governo

Sulle Risarie e sui

Brati a macchia

Torino il 28. Novembre 1858.

Almio Sig. Ministro.

Sollecita questa Commissione di far corrispondere con ogni più diligenza studio all'onorevole fiducia che il Governo del Re volle in essa riporre, non si tolto nessun stabilimento costitutivo di accusa o ricerca di mezzi più appropriati onde conciliare un maggior possibile modo di rilevante interesse della pubblica salute delle popolazioni di quei territori in cui si segua la risicoltura, con quello, non meno merito solle d'riguardo della

On. Almio Sig. Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, e della prospettiva dell'agricoltura, e del rispetto dovuto alla proprietà ed all'industria privata.

Nell'intento quindi di non lasciarsi

condurre a conclusione assoluta in ordine alle tante questioni
susseguentesi sulle risaie, e di non accogliere preunghesi che le
opinioni popolari possono assai facilmente far raccascare; /
nell' animo, la Commissione non vede opportuno di rimanere
induna prudente dubitazione sulle osservazioni esatte/
difficoltà state fin qui messe in campo a siffatto oggetto, /
procurando invece di misurare, con dati positivi, il grado di
insalubilità di simile coltura a posita di qualsivoglia altra
coltivazione, di ascendere a confronti particolari tra l' una
e l' altra, e di accutare la maggiore o minore influenza che
questa realmente esercita sullo stato fisico dei paesi, sulla
salute e la costituzione dei suoi abitanti, nonché il loro sistema
di vita, la condizione delle loro abitazioni, e le cause in fine
che voglion si usare durante la coltura, e la ricoltura dell'iso.

La Commissione, fattisi in seguito a d' attenzionante
esaminare le informazioni statistiche ed i molti ragguagli
contenuti nei recenti atto stesso scopo nel 1837 dall' ora
soppresso Magistrato di Sanità del Comune, che questo
Ministro ebbe cortesemente a comunicarle, ha riconosciuto
necessario di rivolgere una nuova serie di quesiti, che la S. M.
gia' conosce, agli Intendenti, ai Consigli Sanitari e alle autorità

locali di quella Provincia, i territori delle quali sono pressoché
intutto, od in parte costituiti ariso, onde sovvenire al difetto di
quelle maggiori noziosse che non vennero chieste nell'indetta
epoca, o che non vennero abbastanza puntigliosamente fornite.
E qui giova avvertire come dalla sua costituzione, e dallo
esame delle Diarie accumulate notizie, alla trasmissione di
cosi pelli quesiti non sia trascorso tempo maggiore di poco più
di una settimana.

Tuttavia, indipendentemente a quanto già visto,
intorno agli effetti dell'ariso, ed assimili quesiti diretti al
maggiormente conoscerli, o ad accertarli, fatto riflesso che le
cause degli ammalori, e particolarimenti di quelli endemici,
lo sviluppo dei quali vuolsi particolarmente attribuire alla
risicoltura, sono tanto diversi, e da cosi diversi accidenti
complicati, e vario per grado d'azione e di forma, da riescire
malagevolissimo alle suddette Autorità di tutte avvertite ed
indicare, la Commissione conservazionis nel Regno di
procedere, per mezzo di parcelli fra i suoi Membri, ad un'industria
locale, onde procurarsi l'elenco intatto di mettendo sequestratamente
in rapporto, il più approssimativamente possibile, gli speciali
effetti con le cagioni speciali di tali morbi.

63

In tal guisa, oltre alle informazioni domandate in ordine
al quantitativo dei terreni stati fin qui coltivati a riso in
ogni anno, ed alle altre particolarissime notizie avutte nei
suodetti quesiti, la Commissione passò di raggiungere ancora
il vanilagioso scopo di conoscere a parte a parte i danni
causuali dalla risaia, ovvero siano già andate stabiliti in
teriori accorgimenti ordinaria coltura ecc; Di verificare gli
inconvenienti prodotti dalla arbitraria derivazione delle acque
irrigatorie, ed alla improvvisa derivazione dello scolo, si
non che dai fontanili, o rimbalsi d'acqua stagnanti; Di
studiarne la condizione ^{fisica} di coloro che soggiornano in luoghi più
umidi, e le infirmità generate dall'avorio nella risaia tanto alla
popolazione permanente, quanto a quella avutiva; Di
esaminare in particolare modo lo stato igienico in cui si
trovansi le case abitate dai contadini che attendono a simile
coltura, la natura delle acque che servono agli usi domestici,
et aperte che queste esercitano sulla pubblica salute; Di
comprendere finalmente in tale regione locale tutte le più
particolari nozioni che sono necessarie, ed approssime con
fondale cognizioni le cantiche, ed i mezzi più appropriati
alle mira che confida conseguire.

afte

Seja voler poi entrare nelle profonde discussioni che varcano
intorno ai rapporti della propozizione colla postaia del lavoro, e
colla produzione della ricchezza, che nel quanto a dire colla pubblica
prosperità, la Commissione ha avuto un giudicato necessario
di procurarsi alcuni dati statistici onde istituire il confronto annuo
fra il numero delle nascite e delle morti avvenute almeno in un
decennio nello anzi detto località, stabilire quindi la diversità che
puossi trovare tra la vita media e probabile dei coltivatori del
riso, con quella di altri contadini e detti ad altro genere d'industria
agricola nella stessa ed in altre Province, confronto da cui nel
caso nostro si possano indurre utili pratici risultati.

Per queste ragioni la Commissione ha avvisato i oppositori
di rivolgere pure ai suddetti signi Dilettanti alcuni quadri
statistici per farli riempire dagli Susinatari (dei capi luogo di
Provincia, ov'esi sede un Tribunale) il 1° cognisance, per essere
quelli inviati di legge (dello stesso) al registro dello Stato civile.

Se non che, per quanto sian si stantemente pregati i sovra
accennati signi Dilettanti di trasmettere le chieste informazioni
non più tardi di tutto il mese d' Ottobre scorso, soltanto gli furono
dati di Tortona, di Biella, e un medico della Prov. di Sommaia per
trovaronsi in grado di corrispondere al fatto invitò, mentre nelle



altre Province), sia per la qualità delle risorse, sia per altre circostanze) speciali non fu finora possibile di raccogliere e riordinare le stesse ragioni, e gli stessi ragguagli, nonostante le continue e diverse sollecitudini che tutte le Autorità mostrano nel svolgimento efficacemente lo scopo della Commissione: per altra parte è necessario la Sottocommissione d'inchiesta locale, adunata si per due volte nella città di Verolli, non ha potuto in siffatte occasioni trarre gran profitto dalla sua premura, perché la stagione propizia per effettuare tali ispezioni era già troppo insidiata, ed il rancollo del riso trovavaasi generalmente compiuto in quasi tutte le Province.

Nell'ultima adunanza tenuta, la Commissione,
^{pertanto} considerare come le informazioni statistiche, che si propongono di raccogliere, poggiano debbono essenzialmente sopra circostanze di fatto, e sopra elementi di confronto fra le cagioni meglio note, e gli effetti meglio determinati, che quindi risultino scender nel ristretto campo della particolarità, e con pratica. Dimorso a lungo, senza di che non si riuniranno mai i materiali di calcoli e di studi più estesi, onde trattare con precisione le importanti questioni sanitarie ed economiche, a cui le risaie hanno dato luogo, ebbe a concludere all'unanimità trovarsi, ben suo malgrado, nell'assoluta impossibilità di {
in ordine specialmente all'irrigazione tra{}

presentare all'att.s. V. Ulma un compiuto progetto di legge a simile oggetto per la
attuale sessione legislativa. S'parlava ovvero spassionatamente si guardi alla
storia dell'universale legislazione sulla moltissima di questo Regno, ai docu-
menti che vi hanno relazione, dalla disparità di opinioni fin qui emesse,
in ordine all'influenza che queste hanno ^{tanto} sulla pubblica sanità, quanto
sulla prosperità dell'agricoltura, e sugli interessi economici della nazione;
si parla manifestò essere la Commissione in stretto dovere di procedere
colla massima riservatezza e circospezione nel proporre la riforma
generale di una legislazione che, convien pur dirlo, rimonta al principio
dello scorso secolo.

Nell'affidarmi quindi l'onorevole cura di accunmare all'att.s. V.,
Ulma universi che la consigliano a prostrarre il compimento del
progetto di legge di cui viene incaricata la Commissione mi tro-
equalmente commesso di assicurarla in lei stessa, che frattempo
essa mostrerà le ciascuna misuramenti di occuparsi con la più diligente
operosità per condurre a fine simile lavoro, sia sollecitando le
risposte ai fatti quesiti, sia proseguendo costitutiva alzinità alla
Divisata inchiesta tanto nell'epoca delle prime irrigazioni dei
terreni seminati ariso, quanto in quella della sua ricoltura, unico
mezzo per accertamenti esaminare lo stato di salute dei siccotini,
eternali latiti dominanti nelle varie stagioni dell'anno, nonché il...)

3

trappamento delle acque) delle risade nei contigi tanei, nella cas
e nei pozzi, e la natura di quella conservata per gli usi della vita.

Mentre patrato in campo al grido vorrei di ragguagliare
la S. V. Ulma^z di quanto ha deliberato questa Commissione,
permetta che profitti della opportunità per riconfermarla in
senso del distintissimo ossiglio, con cui ho l'onore di esser

D. G. S. Ulma^z.

uauilmo Rivotto servitore
presso g. Moro

1884
2^o Relazione della

Liv. 3^o N. 646. Pg. 2210. 27 gen. 1881

Torino il 20 gennaio 1881.

Commissione
istituita dal governo.

Sulle Risarie e sui prati a marcia

array

All'On. Sig. Ministro.

La Commissione, cui piaceva alla S.N.
Allora di affidare l'onorevole incarico (di
proporre un progetto di legge provvisoria
sulle risarie, fittasi viaggiando persuasa della
impossibilità (di ultimare per l'attuale
sessione legislativa) la definitiva legge
organica sulla risicoltura e sulle manute,
speciale scopo per cui essa deve istituire),
siccome già io ebbi l'onore di avvertire
consueto rapporto del 28. Novembre ult. s^o,
ma tenuto col maggior possibile
sollecitudine il progetto chieso misero ora
ad onore di qui adiuso e segnare alla
S.N. Allora.

Mirisco sommamente gradito di
poterla assicurare che l'opinione della
Commissione fu quasi perfettamente
unanime in ordine a riuscita della

All'On. Sig. Ministro Segretario
di Stato per gli affari dell'Industria.

D. G.

disposizioni che per mio mezzo ho sottoscritte,
e che mi fanno corrispondere in
modo appagante all'intento che il governo
del Nord desidera conseguire.

Credo pertanto non inopportuno di
accennare alla S. V. Oltre i principali motivi
che determinano queste disposizioni, trattan-
do di richiamare in vigore per alcuna
parte le antiche leggi sulla coltivazione
del riso, e di regolarizzare così sicure norme
questa materia, accordando a cosiffatta
coltura quelle facilità che possono provi-
nientemente esserle concesse, senza
menominare pregiudicare i principii
che dovranno informare la futura
legge organica, e senza mancare allo
interesse della pubblica salute, che non
essere con giustizia ed efficacia tutelata.

A questo scopo la Commissione non si
è dissimilata che forse ha sarebbe risultato
più agevole di ammettere la massima
che la coltivazione del riso, giudicata
generalmente nociva alla pubblica
salute, non lessere circoscritta in

{}

Determinato il territorio e i confini, manca dunque
dovuta convincere come, indipendo rettamente
rischio stabilità in violazione di leggi, dopo
ben due secoli di tempo in tempo promul-
gate, sarebbe stato difficile, senza un p
accurato esame d'ogni circostanza, di
prevedere ed apprezzare nell'attuale legge
provvisoria tutte le cause che possono far
renderla più o meno dannosa, e stabilire
sind dove e come convenga limitarla.

Proibire per altra parte, con nuove e
disposizioni legislative, siffatta coltura
nella stessa ma prima non era permessa,
ed in quelli in cui era soltanto autorizzata
in perimetri stabiliti da speciali leggi, /
mentre la formazione di nuovi risiede in
quelle località, ed oltre di queste limiti, /
introdotti abusivamente da parcellis
anni, nella avendo contribuito ad un aumento
di un importante prodotto nell'industria
agricola, e di valore negli stabili, non per
lo più ragionabile rilevanti spese, le quali
consentire questo genere di coltivazione, /
sarebbero intieramente perdute, la commissione

652 (3)

ha creduto che quest'is misura) presa
subitamente, sarebbe stata meno
conveniente; perché avrebbe incertamente
ragionato tale) improvvisa) partecipazione
negli interessi economici di quel paese
da condurre a gravi conseguenze).

Venne quindi nell'opinione ossia più
consentanea alle condizioni in cui
attualmente si trova la città ad delirio, e
finché mani la Dianis accennata legge
organica, di provvisoriamente tollerare
le risiedenze oltre fino al tutto il 1868, e
tanto nei territori nei quali non era per
lo stesso permessa, quanto intorno
posti nei perimetri delle distanze dagli
abitati sinora) proibito, con che non siano
permessi neanche alla pubblica salute,
non potendosi ragionevolmente permettere
considerazioni opporsi all'annullamento
di quelle risiedenze riconosciute a
questa domanda, e mediante le condizioni
che i proprietari si sono impegnati a farne
conseguire al sindaco del rispettivo Municipio,
strettando tuttavia nello stesso tempo che

(3)

le risaiet formatesi dopo lo stesso anno, /
debbano tosto aboliri; ovvero ridursi ad
altri collari, /

Dove
Qui mi giova osservare in particolar
modo alla s. V. Blnia come la Commissione
sia stata indotta a conuenire alla quasi
unanimità in questa sentenza) in seguito
alla più ponderata considerazione che
le maggiori impragioni alle leggi /
presentate ebba luogo appunto tra corso l'anno
1848, Dopo cui i proprietari poterono in
certa misura sperare maggiori facilità di
estendere simile coltivazione, affidati ai
precedenti progetti di legge, e dalle discussioni
suscitate allo stesso oggetto nel Parlamento.

Posto quindi per base fondamentale /
nell'art. 1° che le risaiet indebitamente
formatesi prima del 1849, si possono
provisionalmente tollerare, e che quelle
villiodotisi posteriormente abbiano ad
aboliri, e determinato negli art. 2. 3. 4. e. /
il modo da seguirsi per la presentazione,
l'esame e la pubblicazione della in prescritte
conseguenze delle risaiet abusive, non che per

inoltre) opposizioni o richiami, sotto/
l'esclusivo rapporto della pubblica salute,
contro delle stesse risarie, e per la trasmissione
finalmente delle une e degli altri allo
Intendente gen. di ciascuna Divisione
amministrativa, la Commissione propose
nel successivo art. lo. di affidare agli stessi
Intendenti gen. la cognizione delle
verenze che fossero ad siffatto ^{oggetto} gravitarvisi,
accordando loro facoltà di definitivamente
pronunziare in Consiglio d'Intendenza,
sentito il parere del Consiglio Provinciale
Sanitario, quali fra le risarie, che f
incontrassero opposizioni, abbiano p
non dimenticando provisoriamente tollerarsi;
e quali per giustificati motivi di pubblica
salute a tutto sopprimersi.

Questo sistema lessembra più appropriato,
e quanto meno di più sollecita risoluzione,
quidali dal pensiero che per trattarsi
di riconoscere ed accertare circostanze di
fatto gli Intendenti gen. più agevolmente
dell'autorità centrale possono meglio
rendere simili verenze, merci immediate




e particolarmente nozioni che facilissimamente
ed in breve tempo trivano si in grado di
procurarsi; per altri parto oltre che i
pareri dei corpi militari, e degli stessi
Consigli d'Intendenza oppure abbondanti
quarantigia di tutta la giustizia nelle
decisioni di consunti giudici, la Commissione
ha creduto egliando opportuno di
convenire in questo avviso onde secundare
anche in tali casi i principii manifestati
dal governo del Re e dal Parlamento in
ordine alla Decentralizzazione degli affari
amministrativi.

Dedicato inoltre più esplicitamente sulla
art. 7, le risaie che troviamo intendere
provvisoriamente tollerate, sino all'aff
promulgazione della legge organica sulla
riscuotita, statua nel successivo art. 8, la
pena da infliggere ai colti avvantaggi
alla stessa legge provvisoria, sostendosi
dal sistema di infliggere multe pecunarie,
di esito onorevili fallace ed illusorio, mentre
la distinzione delle risaie non conseguente
non stato soppresso, ora proposito doversi

Eduardo

far eseguire anche d'ufficio a diligenza degli
Uffici di polizia ed a spese dei contribuenti,
la Commissione si trovi costituita in altra
parte di paese, forse la più sensibile. /
Adotto ugualmente che i proprietari /
debbono essere civilmente responsabili per
fatto dei loro fattaiuoli, agenti o massari, /
perocché la contrarregione è sempre
incertezza in tali casi alla proprietà; né la
lontananza dai fondi, né l'ignoranza
dell'operato dall'affittuoso o agente
debbono neppure servir di ragionevole
scusa al proprietario. /

Ad agevolare quindi il eseguimento della
legge la Commissione avvertis formalmente
all'art. 9. Doversi far pubbliano, con singo-
nacimento nella sua prouincialissima, per
uno) del Governo, uno stato indicativo dei
perimetri delle distinte indicate all'art. 1°,
onde ritire che per avvertita si possa
dar alcuno abusare o d'alterar la fede;
e della mensa scattiva ogni anno di simili
perimetri. /



Sudicile patente alla S. N. Ultima legge


disposizioni contenute nello stesso progetto
di legge, che la Commissione non ha potuto
avere di riconoscere in massima consistenza
alle cause che lo determinano, consistenti
nei riguardi che concernono dovuti a
coloro i quali, affidati a una antica e forse
sovraffia tolleranza delle autorità, lasciarono
anche in quest'anno una parte dei loro
terreni per mettali preziosi nel prossimo mese
di aprile; e quindi ancora al dovere di
aggiungere che alcune tali disposizioni
di questo progetto, nonché i periodi di tempo
vi accordati per le conseguenti esame
e pubblicazione della stessa e simili, la
Commissione vede essere necessario di
comprendere in essi, per quanto possono
sembrare ovviamente oggetto di
speciali regolamenti del Potere esecutivo, e
perciò non solo perciò di provvedere alla
urgenza in cui versiamo, ma credo inoltre
necessario che anche queste abbiano la
efficacia e la stabilità della stessa legge,

376

onde assicurarmi la precisa loro osservanza).

Nel trasmettere alla S. N. Umano siffatto
progetto, la Commissione non sa nascondere
che questa legge potrà trovare che
procuri di ritardare gli effetti, ma essa si
confida nell'idea che, dovendolo modificare
o rinvocare, fra breve non appena avrà
raccolti tutti gli elementi e fatti diligentissimi
studi per formulare una generale e
compiuta, i principii della quale ha
provveduto con ogni cura non possono
venire in alcun modo a perniciosa
risposta pregiudicati dalla disposizione ora
proposta, verrà dal governo del Regno accolto
in modo corrispondente allo scopo da cui
essa fu quindiata nel presentarla alla
S. N. Umano.

Ovorato dalla Commissione di essere
il fedele interprete dei suoi concetti presso
la S. N. Umano, adempie al difficile incarico
commessomi se non in modo corrispondente
alla di Lei e sua espettazione, certo nel
miglior modo che per me si possa.



Profittò frattanto dell'opportunità per
aver l'onore di riconfermarvi con i sensi
del più distinto ossequio.

Dic d^r S^r. L. Della Porta

un'altra volta obbedire il Servitore
il preside della Commissione
prof G. Marini